Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 15 novembre 1926** — **Numero 263**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi, G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovi* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; .. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*) — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2191.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1884.

Indennità da corrispondersi al personale militare della Regia aeronautica in servizio nelle Isole dell'Egeo ed a Saseno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale della Regia aeronautica in servizio nelle Isole dell'Egeo ed a Saseno, escluso il personale in missione, è dovuta, oltre gli assegni di vitto, in natura o in contanti, sempre quando il vitto stesso sia dovuto secondo le disposizioni vigenti, la seguente speciale indennità giornaliera:

Colonnelli e gradi corrispondenti	L.	30.—
Ten. colonnelli, maggiori e gradi corrispondenti	»	24.—
Capitani e gradi corrispondenti	»	20.—
Ufficiali subalterni e gradi corrispondenti	»	15.—
Marescialli	»	8.—
Sergenti maggiori	»	6.—
Sergenti	»	4.—
Primi avieri ed avieri scelti	»	2.—
Avieri	»	1.60

Art. 2.

Al predetto personale competono le stesse indennità di caro-viveri alle quali avrebbe diritto in Italia.

Esso, quando compia missioni di Regio servizio nelle isole sopra indicate, ha diritto alle indennità stabilite per le missioni nel Regno, in luogo degli assegni viveri e della speciale diaria stabilita dal precedente articolo.

Art. 3.

Nessun aumento è dovuto, a titolo di cambio, sugli assegni e indennità spettanti al personale considerato dal presente decreto.

Art. 4.

Il personale di cui al presente decreto che si rechi in congedo ordinario od in licenza, ha diritto, limitatamente ad una licenza per biennio, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza nelle Isole dell'Egeo e a Saseno al porto di sbarco del Regno e viceversa.

Qualora venga consentito il frazionamento del periodo biennale di licenza, le spese di viaggio saranno rimborsate una volta soltanto.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al trattamento economico del personale suddetto.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 76. — COOP

Numero di pubblicazione 2192.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1885.

Approvazione dei contributi scolastici dovuti dai Comuni della Provincia di Campobasso, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il Regio decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;
Veduto l'elenco dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Campobasso, in base alle scuole classificate esistenti in quella provincia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune della provincia di Campobasso deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 77. — COOP

Elenco delle somme che i Comuni debbono versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Provincia di CAMPOBASSO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Acquaviva Collecroce	3	400	1.200
2	Acquaviva d'Isernia	3	»	1.200
3	Agnone	26	»	10.400
4	Bagnoli del Trigno	10	»	4.000
5	Baranello	7	»	2.800
6	Belmonte del Sannio	3	»	1.200
7	Bojano	17	»	6.800
8	Bonefro	12	»	4.800
9	Busso	3	»	1.200
10	Campochiaro	5	»	2.000
11	Campodipietra	4	»	1.600
12	Campolieto	4	»	1.600
13	Campomarino	5	»	2.000
14	Cantalupo nel Sannio	8	»	3.200
15	Capracotta	9	»	3.600
16	Carovilli	8	»	3.200
17	Carpinone	5	»	2.000
18	Casacalenda	14	»	5.600
19	Casalciprano	2	»	800
20	Castelbottaccio	4	»	1.600
21	Castel del Giudice	3	»	1.200
22	Castellino del Biferno	4	»	1.600
23	Castellone al Volturno	2	»	800
24	Castelmauro	7	»	2.800
25	Castelpetroso	7	»	2.800
26	Castelpizzuto	1	»	400
27	Castelverrino	2	»	800
28	Castropignano	5	»	2.000
29	Cercepiccola	3	»	1.200
30	Cerro al Volturno	6	»	2.400
31	Chiauci	2	»	800
32	Civita Campomarano	4	»	1.600
33	Civitanova del Sannio	7	»	2 800
34	Colle d'Anchise	3	»	1.200
35	Colletorto	8	»	3.200
36	Colli al Volturno	4	400	1.600
37	Conca Casale	2	»	800
38	Duronia	8	»	3.200
39	Ferrazzano	6	»	2.400
40	Filignano	7	»	2.800
41	Forlì del Sannio	5	»	2.000
42	Fornelli	3	»	1.200
43	Fossalto	8	»	3.200
44	Frosolone	11	»	4.400
45	Gambatesa	8	»	3.200
46	Gildone	5	»	2.000
47	Guardialfiera	4	»	1.600
48	Guardiaregia	5	»	2.000
49	Guglionesi	12	»	4.800
50	Ielsi	5	»	2.000
51	Isernia	21	»	8.400
52	Larino	15	»	6.000
53	Limosano	4	»	1.600
54	Longano	3	»	1.200
55	Lucito	4	»	1.600
56	Lupara	3	»	1.200
57	Macchia d'Isernia	2	»	800
58	Macchiagodena	7	»	2.800
59	Macchia Valfortore	3	»	1.200
60	Mafalda	5	»	2.000
61	Matrice	3	»	1.200
62	Mirabello Sannitico	5	»	2.000
63	Miranda	4	»	1.600
64	Molise	2	»	800
65	Monacilioni	4	»	1.600
66	Montagano	8	»	3.200
67	Montaquila	5	»	2.000
68	Montecilfone	6	»	2.400
69	Montefalcone nel Sannio	8	»	3.200
70	Montelongo	4	»	1.600
71	Montemitro	2	»	800
72	Montenero di Bisaccia	10	»	4.000
73	Montenero Val Cocchiara	4	»	1.600
74	Monteroduni	6	»	2 400
75	Montorio nei Frentani	7	»	2.800
76	Morrone del Sannio	4	»	1.600
77	Oratino	5	»	2.000
78	Palata	7	»	2.800
79	Pesche	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
80	Pescolanciano	4	400	1.600
81	Pescopennataro	3	»	1.200
82	Petacciato	4	»	1.600
83	Petrella Tifernina	5	»	2.000
84	Pettoranello di Molise	2	»	800
85	Pietrabbondante	7	»	2.800
86	Pietracatella	6	»	2.400
87	Pietracupa	3	»	1.200
88	Pizzone	2	»	800
89	Poggio Sannita	5	»	2.000
90	Portocannone	6	»	2.400
91	Pozzilli	3	»	1.200
92	Provvidenti	2	»	800
93	Riccia	14	»	5.600
94	Rionero Sannitico	4	»	1.600
95	Ripabottoni	7	»	2.800
96	Ripalimosano	5	»	2.000
97	Roccamandolfi	5	»	2.000
98	Roccasicura	3	»	1.200
99	Roccavivara	3	»	1.200
100	Rocchetta al Volturno	6	»	2.400
101	Rotello	6	»	2.400
102	Salcito	6	»	2.400
103	San Biase	2	»	800
104	San Felice Slavo	2	»	800
105	San Giacomo degli Schiavoni	2	»	800
106	San Giovanni in Galdo	3	»	1.200
107	San Giuliano del Sannio	4	»	1.600
108	San Giuliano di Puglia	4	»	1.600
109	San Martino in Pensilis	11	»	4.400
110	San Massimo	3	»	1.200
111	San Pietro Avellana	8	»	3.200
112	San Polo Matese	2	»	800
113	Santa Croce di Magliano	10	»	4.000
114	Sant'Agapito	3	»	1.200
115	Sant'Angelo del Pesco	2	»	800
116	Sant'Angelo in Grotte	4	»	1.600
117	Sant'Angelo Limosano	2	»	800
118	Sant'Elena Sannita	3	»	1.200
119	Sant'Elia a Pianisi	9	»	3.600
120	San Vincenzo a Volturno	2	»	800
121	Scapoli	4	»	1.600
122	Sepino	8	»	3.200
123	Sessano	4	»	1.600
124	Sesto Campano	5	400	2.000
125	Spinete	3	»	1.200
126	Tavenna	2	»	800
127	Termoli	13	»	5.200
128	Torella del Sannio	3	»	1.200
129	Toro	5	»	2.000
130	Trivento	11	»	4.400
131	Tufara	3	»	1.200
132	Ururi	11	»	4.400
133	Vastogirardi	6	»	2.400
134	Venafro	12	»	4.800
135	Vinchiaturo	11	»	4.400
	TOTALI . . .	760		304.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2193.

REGIO DECRETO 6 novembre 1926, n. 1883.

Istituzione di un nuovo posto di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso il Ministero delle finanze e alla dipendenza del Ministro, è istituito, a decorrere dal 6 novembre 1926, un nuovo posto di Sottosegretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 73. — COOP

Numero di pubblicazione 2194.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1926, n. 1887.

Proroga del termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, e 20 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944;
Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di prorogare il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 11, 1° comma, del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, riguardante la riduzione da parte dei Comuni e delle Provincie della sovrimposta eccedente il secondo limite autorizzato dall'art. 10 del decreto stesso, avrà il suo inizio di applicazione dal 1° gennaio 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 79. — COOP

Numero di pubblicazione 2195.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1890.

Soppressione di 94 circondari e ricostituzione di quello di Tolmino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi i circondari di Abbiategrasso (Milano), Acireale (Catania), Acqui (Alessandria), Adria (Rovigo), Alba (Cuneo), Albenga (Genova), Altamura (Bari), Ariano (Avellino), Asiago (Vicenza), Asti (Alessandria), Biella (Novara), Borgo San Donnino (Parma), Borgotaro (Parma), Bovino (Foggia), Camerino (Macerata), Campagna (Salerno), Casale Monferrato (Alessandria), Casalmaggiore (Cremona), Casoria (Napoli), Castellamare di Stabia (Napoli), Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Cento (Ferrara), Cerreto (Benevento), Cesena (Forlì), Chiari (Brescia), Chiavari (Genova), Chioggia (Venezia), Cittaducale (Aquila), Cividale (Udine), Cles (Trento), Clusone (Bergamo), Comacchio (Ferrara), Crema (Cremona), Domodossola (Novara), Faenza (Ravenna), Feltre (Belluno), Fermo (Ascoli Piceno), Gallarate (Milano), Gallipoli (Lecce), Gradisca (Udine), Guastalla (Reggio Emilia), Idria (Udine), Imola (Bologna), Isernia (Campobasso), Ivrea (Torino), Lanciano (Chieti), Larino (Campobasso), Lecco (Como), Lodi (Milano), Lugo (Ravenna), Mazzara del Vallo (Trapani), Mirandola (Modena), Montepulciano (Siena), Mondovì (Cuneo), Monza (Milano), Mortara (Pavia), Nola (Caserta), Novi Ligure (Alessandria), Pallanza (Novara), Pavullo (Modena), Penne (Teramo), Piedimonte d'Alife (Caserta), Pinerolo (Torino), Pontremoli (Massa), Pordenone (Udine), Pozzuoli (Napoli), Rimini (Forlì), Riva (Trento), Rocca San Casciano (Forlì), Rovereto (Trento), Salò (Brescia), Saluzzo (Cuneo), San Bartolomeo in Galdo (Benevento), San Remo (Imperia), San Severo (Foggia), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), Sulmona (Aquila), Susa (Torino), Termini Imerese (Palermo), Tione (Trento), Tolmezzo (Udine), Tortona (Alessandria), Treviglio (Bergamo), Urbino (Pesaro), Vallo della Lucania (Salerno), Varallo (Novara), Varese (Como), Vasto (Chieti), Velletri (Roma), Vercelli (Novara), Vergato (Bologna), Verolanuova (Brescia), Voghera (Pavia), Volosca - Abbazia (Fiume).

Art. 2.

Salvo quanto dispongono i successivi articoli, i Comuni appartenenti ai circondari soppressi sono aggregati al circondario del capoluogo della rispettiva Provincia.

Art. 3.

I Comuni componenti il circondario di Albenga (Genova) sono aggregati a quello di Savona.

Art. 4.

I comuni di Borgocollefegato e Pescorocchiano del soppresso circondario di Cittaducale (Aquila), sono aggregati al circondario di Avezzano.

Art. 5.

I comuni di Alia, Aliminusa, Caltavuturo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani e Valledolmo, del soppresso circondario di Termini Imerese (Palermo), sono aggregati al circondario di Cefalù.

Art. 6.

E' ricostituito nella provincia del Friuli il circondario di Tolmino, con i Comuni del soppresso circondario di Idria, con i comuni di Gracova-Serravalle, Paniqua, Santa Lucia di Tolmino, Tolmino e Volzana, staccati dal circondario di Gorizia, e con i seguenti Comuni del soppresso circondario di Cividale: Bergogna, Bretto, Caporetto, Creda, Dresenza, Idresca d'Isonzo, Libussina, Luico, Oltresonzia, Plezzo, Saga, Sedula, Serpenizza, Sonzia, Ternova d'Isonzo e Trenta d'Isonzo.

Sono aggregati al circondario di Gorizia i Comuni del soppresso circondario di Gradisca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 82. — COOP

Numero di pubblicazione 2196.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1888.

Quantitativi di merci prodotte nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi all'importazione nel Regno con trattamento di favore per l'anno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2182;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I quantitativi di merci prodotte nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere alla importazione nel Regno col trattamento di favore a sensi del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2182, sono fissati, per l'anno 1926, nella seguente misura:

Num. d'ordine	Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI		Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nel 1926
1	44	Marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta	ql.	200
		(Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutta si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di 1ª classe nella misura di Kg. 50 per ogni quintale di prodotto, sulla base dell'aliquota vigente nei riguardi dei similari prodotti interni).		
2	81 *a*)	Aranci e mandarini (dal 1° ottobre al 15 dicembre)	»	500
3	84 *a*) 1	Uva fresca da tavola	»	5000
4	85	Frutta fresche non nominate	»	3000
5	91 *a*)	Mandorle con guscio	»	1000
6	96	Prugne secche	»	1000
7	97	Frutta secche non nominate	»	1000
8	98 *a*)	Frutti, legumi e ortaggi nell'aceto, in salamoia o nell'olio	»	200
9	106 *a*)	Vini genuini in fusti	hl.	5000
10	125 *e*)	Olio di oliva	ql.	2000
11	181 *a*) 1	Cotone in bioccoli o in massa, greggio. .	»	2000
12	227 *a*)	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana, a punti annodati.	»	200
13	663 *a*)	Sapone comune	»	1000
14	808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	»	100
15	809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate	»	100

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 80. — COOP

Numero di pubblicazione 2197.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1892.

Distacco della frazione Castel Giuliano dal comune di Cerveteri e sua aggregazione a quello di Bracciano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta l'istanza in data 1° marzo 1925, con cui la maggioranza degli elettori residenti nella frazione Castel Giuliano chiede il distacco dal comune di Cerveteri e l'aggregazione a quello di Bracciano della frazione medesima;

Veduta la deliberazione 10 gennaio 1925 con cui il Consiglio comunale di Bracciano aderisce all'aggregazione della frazione Castel Giuliano;

Vedute le deliberazioni 29 marzo e 20 giugno 1925 del Consiglio comunale di Cerveteri;

Veduto il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza suddetta, espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Roma, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 8 aprile 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Castel Giuliano è staccata dal comune di Cerveteri ed aggregata a quello di Bracciano.

Con successivo decreto sarà provveduto alla delimitazione territoriale ed alla separazione patrimoniale fra i detti Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 84. — COOP

Numero di pubblicazione 2198.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1891.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Corinaldo.

N. 1891. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Corinaldo viene trasformato a favore dell'Opera pia elemosiniera del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1926.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926.

Riconferma di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1926, col quale venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova il signor Marchini Domingo (Società);

Ritenuto che col decesso del socio Marchini Eugenio si è sciolta la Società predetta;

Vista la domanda con la quale il signor Marchini Domingo chiede di essere riconfermato in proprio agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria;

Visti il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, e il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Marchini Domingo fu Eugenio è riconfermato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926.

Revoca di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 aprile 1925, col quale venne fra gli altri nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova il signor Pittaluga Roberto fu Gaetano;

Vista l'istanza 28 settembre 1926 con la quale lo stesso per ragioni di salute rassegna le dimissioni;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 28 settembre 1926 è revocata la nomina del signor Pittaluga Roberto fu Gaetano ad agente di cambio presso la Borsa dei valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1926.

Approvazione di alcune tariffe della Società di assicurazioni riassicurazioni « Alta Italia » con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che con decreto Ministeriale 26 dicembre 1925, la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia » con sede in Torino, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede l'approvazione di alcune tariffe;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le tariffe dei premi lordi adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia », con sede in Torino:

a) Tariffa n. 2-G, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile dopo un dato numero di anni se l'assicurato è in vita. In caso di premorienza la somma pagabile è uguale al predetto capitale moltiplicato per il rapporto esistente tra il numero di anni di assicurazione iniziati dall'assicurato in vita e il numero di anni di differimento, il pagamento avviene immediatamente dopo la morte dell'assicurato;

b) Tariffa n. 3-D, relativa all'assicurazione termine fisso a premio annuo decrescente di un capitale pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o non l'assicurato;

c) Tariffa n. 7-D, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o non l'assicurato e con la condizione, in caso di premorienza, del pagamento subito dopo la morte di un capitale pari al 15 per cento del su detto capitale, nonchè di una certa rendita annua pagabile dall'anno del decesso fino al termine stabilito;

d) Tariffa n. 8-C, relativa all'assicurazione di una rendita semestrale pagabile dalla morte dell'assicurato ad un beneficiario, in caso che questi sia in vita.

Roma, addì 9 novembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1926.

Approvazione di alcune tariffe e relative condizioni di polizza per l'assicurazione sulla durata della vita umana adottate dalla « Società cattolica di assicurazione » con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1924; 13 febbraio 1925; 19 settembre 1925; 28 gennaio 1926; 2 marzo 1926 e 20 maggio 1926, con i quali la « Società cattolica di assicurazione », anonima cooperativa, con sede in Verona, venne autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana e vennero approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa predetta per ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe per altri contratti di assicurazione sulla vita umana;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Viste le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo gli esemplari debitamente autenticati, le seguenti tariffe dei premi lordi e le relative condizioni di polizza adottate dalla « Società cattolica di assicurazione » anonima cooperativa a capitale illimitato, con sede in Verona:

Tariffa « Categoria E » - Assicurazione su due teste di rendita vitalizia, pagabile al beneficiario in semestralità posticipate a decorrere dalla morte del contraente, verso il corrispettivo di premio unico o di premio annuo costante dovuto in vita del contraente.

Tariffa « Categoria F » - Assicurazione su due teste di rendita vitalizia pagabile al beneficiario in semestralità posticipate a decorrere dalla morte del contraente, verso il corrispettivo di un premio annuo costante dovuto in vita del contraente e non oltre un termine stabilito.

Tariffa 2-H - Assicurazione di un capitale pagabile per intero in caso di vita al termine stabilito ovvero in misura ridotta nella proporzione tra i premi pagati e quelli convenuti, in caso di premorienza, verso il corrispettivo di un premio annuo costante dovuto in vita dell'assicurato e non oltre il termine prestabilito.

Roma, addì 8 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1926.

Approvazione di tariffe della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alleanza » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alleanza » con sede in Milano, tendente ad ottenere l'approvazione delle tariffe per alcune nuove forme di assicurazione;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe dei premi lordi adottate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alleanza » con sede in Milano:

a) Tariffa R, relativa all'assicurazione di un capitale da corrispondere contro pagamento di un premio annuo, dopo un certo numero di anni se l'assicurato non è in vita, o della metà dello stesso capitale, pagabile al termine stabilito, se l'assicurato è in vita (termine fisso ridotto);

b) Tariffa S, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile dopo un dato numero di anni se l'assicurato è in vita. In caso di premorienza il predetto capitale viene ridotto secondo il rapporto esistente fra il numero degli anni di durata stipulato e quelli trascorsi dalla decorrenza della polizza, e il pagamento avviene immediatamente dopo la morte dell'assicurato.

Roma, addì 8 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1926.
Ammissione ed esclusione dei partecipanti ai fondi di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, e l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visti i decreti Ministeriali 23 giugno 1925, nn. 3181, 3182, 3183, 3184 e 3185; 26 giugno 1925, n. 5048, e 17 agosto 1926, n. 4243, di costituzione dei fondi di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio presso le Borse valori di Milano, Napoli, Roma, Torino, Genova, Firenze e Trieste;
Ravvisata l'opportunità di regolare le nuove ammissioni al fondo di garanzia in conformità delle dichiarazioni di costituzione sottoscritte dagli agenti di cambio;
Come pure di disciplinare l'esclusione dei partecipanti al fondo, giusta proposta della Federazione nazionale fascista degli agenti di cambio;

Decreta:

Art. 1.

L'ammissione di nuovi partecipanti ai fondi di garanzia sarà da chiedere al presidente del Sindacato di borsa e dovrà essere deliberata col voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti alla data della domanda, mediante votazione indetta con avviso pubblicato in Borsa almeno tre giorni prima della convocazione.

Art. 2.

Il Sindacato degli agenti di cambio ed il Comitato di vigilanza del fondo di garanzia cauzionale, possono, di concerto, proporre ad un'assemblea degli ammessi al fondo convocata come all'articolo precedente, l'esclusione di un partecipante.

L'esclusione dovrà essere deliberata col voto di almeno quattro quinti dei componenti il fondo al momento della votazione, ed avrà effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo alla data della deliberazione.

Roma, addì 11 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1926.
Norme per la sottoscrizione al prestito nazionale autorizzato col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale è istituito il nuovo prestito nazionale consolidato 5 per cento, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero a breve termine dello Stato ed è stabilito che i titoli del detto prestito siano anche offerti in pubblica sottoscrizione;
Ritenuto che occorre fissare le norme per la sottoscrizione predetta e per la consegna dei nuovi titoli;

Determina:

Art. 1.

Dal giorno 18 novembre 1926 a tutto il 18 gennaio 1927 è aperta presso la Banca d'Italia e gli altri istituti ed uffici che saranno successivamente indicati, la sottoscrizione pubblica al prestito nazionale consolidato 5 per cento autorizzato col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831.

Art. 2.

Lo sottoscrizione è aperta al prezzo stabilito dall'art. 4 del citato R. decreto-legge e cioè a 87.50 ogni 100 lire di capitale nominale di consolidato, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1927.

Art. 3.

La pubblica sottoscrizione è aperta il 18 novembre 1926. Nel territorio del Regno, nelle Colonie del bacino del Mediterraneo e nei territori italiani nell'Egeo essa dura a tutto il giorno 18 gennaio 1927; nell'Eritrea e nella Somalia fino a tutto il 31 marzo 1927.

Art. 4.

Gli italiani all'estero potranno prendere parte al prestito versando integralmente l'importo dei titoli che intendono di acquistare e cioè al prezzo di emissione in ragione di L. 87.50 per ogni 100 lire di capitale nominale, presso gli istituti e le ditte che saranno indicati:

a) se residenti in Europa o in Paesi del bacino mediterraneo, sino a tutto il 18 gennaio 1927;

b) se residenti in altri Paesi, sino al 31 marzo 1927.

Art. 5.

Ai sottoscrittori saranno rilasciati certificati provvisori nominativi cedebili per girata con firma autenticata da pubblico ufficiale e da commutarsi in titoli definitivi, appena questi saranno allestiti.

Nel caso di smarrimento si applicheranno le norme del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700.

Art. 6.

La Banca d'Italia ha facoltà di ricevere anche pagamenti in oro al prezzo medio ufficiale stabilito per il giorno in cui se ne effettua il versamento.

I sottoscrittori potranno versare l'importo della somma sottoscritta, oltre che in contanti, anche in cedole dei debiti di Stato consolidati e redimibili, con scadenza al 1° gennaio, 1927, quali cedole verranno accettate come contante

Saranno parimenti accettate in versamento le obbligazioni dei debiti pubblici redimibili estratte e rimborsabili al 1° gennaio 1927.

Art. 7.

Ai sottoscrittori sarà accordato l'abbuono degli interessi sulle somme versate, entro l'anno 1926, in ragione del 6 per cento annuo dalla data del versamento al 31 dicembre 1926.

Art. 8.

Ai sottoscrittori di un capitale nominale superiore a lire 1000 è data facoltà di effettuarne il pagamento a rate, con versamento, per ogni cento lire di capitale nominale, di:

L. 35 all'atto della sottoscrizione;
L. 30 al 15 aprile 1927;
L. 22.50 al 30 giugno 1927.

Sui versamenti che avvengono dopo il 1° gennaio 1927 sono dovuti, dai sottoscrittori, gli interessi in ragione del 5 per cento annuo dal 1° gennaio alla data dei singoli versamenti, da conteggiarsi sulla corrispondente quota di capitale nominale di consolidato e cioè su L. 40 per la prima rata, su L. 35 per la seconda e su L. 25 per la terza.

I sottoscrittori hanno facoltà di anticipare i predetti versamenti in tutto o in parte, e in qualunque momento, purchè a rate complete; nel qual caso gli interessi del 5 per cento verranno conteggiati dal 1° gennaio al giorno del versamento effettivo.

Art. 9.

Per le sottoscrizioni a rate, in caso di ritardo nei relativi versamenti, oltre le prescritte scadenze, i sottoscrittori saranno tenuti al pagamento dell'interesse di mora nella ragione del 7 per cento.

Quando i versamenti fossero ritardati, al di là di 2 mesi dalla scadenza dell'ultima rata, i titoli saranno realizzati al meglio, a conto e a rischio dei ritardatari.

Art. 10.

Sono esenti da tassa di bollo, di registro e da qualsiasi altro diritto le ricevute di versamenti, i certificati provvisori, i titoli definitivi, le inserzioni sui giornali, riviste, guide, annuari, ecc., destinati a diffondere al pubblico la notizia del prestito e delle condizioni di esso.

Per ciò che concerne le affissioni di manifesti destinati allo scopo suaccennato si applicano le disposizioni vigenti per le affissioni degli atti delle pubbliche autorità e dei manifesti elettorali.

Art. 11.

L'importo corrispondente ai titoli collocati sarà introitato al capitolo di bilancio dell'entrata istituito a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1926, n. 1869, per essere sollecitamente versato presso la Banca d'Italia per la destinazione indicata all'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831.

Roma, addì 15 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 2 posti di ispettore di 1ª classe in prova per i bisogni dell'Istituto sperimentale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1926, n. 2172;
Visto il rapporto della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in data 23 ottobre 1926, n. PAG 410-24-R. 141780;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a due posti di ispettore di 1ª classe in prova nell'Istituto sperimentale.

Roma, addì 1° novembre 1926.

Il Ministro: CIANO.

Concorso a due posti di ispettore di 1ª classe in prova per i bisogni dell'Istituto sperimentale tenutosi ai termini del decreto Ministeriale 18 marzo 1926, n. 2172.

Graduatoria di merito.

1° Ing. Pizzuto Carlo.
2° Ing. Abbolito Francesco.
3° Ing. Cartisano Domenico.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3 *pubblicazione*). (*Elenco n* 18)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 194 – Data della ricevuta: 1° aprile 1926 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine – Intestazione della ricevuta: Tremonti Luigi fu Marino per conto del comune di S Pietro di Gorizia – Titoli del debito pubblico al portatore 7 – Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 946 – Data della ricevuta: 30 marzo 1923 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari – Intestazione della ricevuta: Malone Pasquale di Arcangelo – Titoli del debito pubblico: al portatore 2 – Ammontare della rendita: L. 6 consolidato 3 %, con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 ottobre 1926. *Il direttore generale*: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 12)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » »	396770 418159 433543 433937	520 — 760 — 1,200 — 1,185 —	Sammarco Elisa fu Raffaele, *nubile*, domiciliata a Minori (Salerno).	Sammarco Elisa fu Raffaele, *minore sotto la p. p. della madre Arpino Trofimena fu Gaetano, ved. Sammarco*, dom come contro.
3.50	816011	301 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	484992	388.50	Morello *Mario* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Graziano Margherita fu Giovanni, ved. di Morello Giovanni, domic. a Torino.	Morello *Marcellino-Mario* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
»	629396	21 —	Ceparano *Adelina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Nola (Caserta).	Ceparano *Maria-Sofia-Adelina* di Francesco, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	209625	30 —	Fischetti *Alfonso* fu Francesco, minore sotto la tutela di Fischetti Matteo, domic. a Montesantangelo (Foggia).	Fischetti *Giuseppe-Alfonso* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro novenn., 2ª serie.	262	Cap. 31,000 —	Armao Giovanni, Pia ed Angelo fu Calogero, minori sotto la p. p. della madre Aurinto *Tomasina-Colomba*, ved. Armao, con vincolo di usufrutto vital. a favore della predetta.	Armao Giovanni, Pia ed Angelo fu Calogero minori sotto la p. p. della madre Aurinto *Colomba-Tomasina*, ved. Armao, con usufr. vital. come contro.
Cons. 5 % » » » »	420319 420318 420317 420316 420315	100 — 100 — 100 — 100 — 100 —	Deretta *Mafalda* Deretta *Elena* Deretta *Iolanda* Deretta *Margherita* Deretta *Federico* fu *Giovanni*, minori, sotto la patria potestà della madre Penco *Elisa fu* Gio. Batta, vedova Deretta, domiciliata in Genova.	Deretta *Adalgisa-Mafalda* Deretta *Elena-Irene-Assunta* Deretta *Paola-Iolanda* Deretta *Margherita-Giovanna-Assunta*. Deretta *Federico-Emilio-Giovanni Enrico*. fu *Paolo*, minori, sotto la patria potestà della madre Penco *Assunta-Luigia Edvige Elisa di* Gio. Batta, vedova Deretta, dom. in Genova.
»	144919	285 —	Gerevini Arturo di *Riccardo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pieve S. Giacomo (Cremona).	Gerevini Arturo di *Arabo-Tullo-Riccardo* minore, ecc. come contro.
3.50 %	206579 153122	17.50 175 —	Portè *Luigi*, Paolo e *Caterina* fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Marchiando Panissera Agnese fu Filippo, dom. a Pont S. Martin (Torino)	Portè *Antonio-Luigi*, Paolo e *Angelica-Caterina* fu Francesco, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	168353 168354 168355	225 — 225 — 225 —	Molinari Stefano Molinari Giacomo Molinari Maddalena fu *Giacomo Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Maria-Caterina, ved. Molinari, dom. a S. Remo (Portomaurizio); con usufrutto vitalizio a Ferrari Maria-Caterina fu Stefano ved. di Molinari *Giacomo-Antonio*, domiciliata a S. Remo.	Molinari Stefano Molinari Giacomo Molinari Maddalena fu *Giuseppe-Giacomo-Antonio*, minori ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Ferrari Maria-Caterina fu Stefano, ved. di Molinari *Giuseppe-Giacomo-Antonio*. domicil. a S. Remo.
Buono Tesoro triennale 13ª emissione.	224	Cap. 3,200 —	Ronzoni *Norma* fu Primo, minore sotto la p. p. della madre Soncini Adele, ved. Foroni.	Ronzoni *Enorme* fu Primo, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	412376	1,935 —	Ospedale Fatebenefratelli in Milano; con usufrutto vital. a Borromeo Carlo fu *Carlo*, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Borromeo Carlo fu *Antonio*, dom. a Milano.
	395753	150 —	Bovino *Elisabetta* fu Salvatore, moglie di Procaccini Antonio, dom a Paupisi (Benevento).	Bovino *Benedetta* fu Salvatore, moglie, ecc. come contro
3.50 % (1902)	10355	122.50	Congregazione di Carità di Mortara (Pavia) quale amministratrice dell'Ospedale di S. Ambrogio ed Opere Pie Unite; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a *Marangoni* Marianna fu Francesco ed al di lei marito Legnazzi Giuseppe fu Pietro, dom. a Borgolavezzaro (Novara).	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a *Marangone* Marianna fu Francesco e al di lei marito, ecc. come contro.
3.50 %	721348	35	*Loffredi* Anna fu *Pasquale*, moglie di Raffaele *Tiscione*, dom a Sala (Caserta).	*Loffredo* Anna fu *Pascale*, moglie di Raffaele *Tescione*, dom. a Sala (Caserta).
Cons. 5 %	130765	2,500	Farese Camilla } di Tommaso, *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a New York.	Farese Camilla } di Tommaso, *nubili* dom. a New York.
»	13766	2,500 —	Farese Raffaela	Farese Raffaela
»	213651	435	Belloni Felice fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Astari* Emilia di Giuseppe, ved. Belloni, dom. a Milano; con usuf. vital. a Frigerio Virginia fu Giuseppe, ved. Belloni.	Belloni Felice fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Astori* Emilia fu Giuseppe, ved. ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
	148276	200	Spampinato Rosa fu Bartolo, minore sotto la *p. p.* della madre Glorioso Rosa, ved. Spampinato Bartolo. dom a Caltanissetta.	Spampinato Rosa fu Bartolo, minore sotto la *tutela legale* della madre Glorioso Rosa fu Tommaso, dom. a Caltanissetta.
	242270	255	Spampinato Rosa fu Bartolo, minore sotto la *p. p.* della madre Glorioso Rosa, ved. Spampinato, dom. a Caltanissetta.	
	376475	265	Spampinato Rosina fu Bartolo, minore, ecc. come al n. 148276 precedente	
»	403873	30	Spampinato Rosina fu Bartolo, minore sotto la *p. p.* della madre Glorioso Rosa fu Tommaso, dom. a Caltanissetta.	
»	404274	70		
P. N. 5 %	6319	30	Tedeschi *Guglielmino* } fu Achille, minori sotto la p. p. della madre *Tonotti* Maria, vedova di Tedeschi Achille, dom. a Milano.	Tedeschi *Guglielmina* } fu Achille, minori sotto la p. p. della madre *Tonolli* Maria, vedova ecc. come contro.
»	6318	30	Tedeschi Lia	Tedeschi Lia
Cons. 5 %	36103	500 —	*Fabroni* Manlio fu Pier Matteo, minore sotto la p. p. della madre Ferrini Caterina fu Francesco, ved. di *Fabroni* Pier Matteo dom. a Tredozio (Firenze).	*Fabbroni* Manlio fu Pier Matteo, minore sotto la p. p. della madre Ferrini Caterina fu Francesco, ved. *Fabbroni* Pier Matteo, dom. a Tredozio (Firenze).
P. N. 5 %	29580	200 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione.	448	Cap. 5,400 —	Dente Caterina di Giuseppe, moglie di *Flamminio* Arcangelo, vincolata.	Dente Caterina di Giuseppe, moglie di *Flaminio* Arcangelo, vincolata.
Cons. 5 %	416661	375 —	Monsurrò *Elvira-Antonetta* fu Tommaso, moglie di Pagano Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Torre Annunziata (Napoli), vincolata.	Monsurrò *Antonetta-Benedetta-Elvira* fu Tommaso, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	403856	105 —	Nelle Teresa fu Antonio, moglie di Bogatto *Casimiro*, dom. a Vercelli (Novara), vincolata.	Melle Teresa fu Antonio, moglie di *Pietro-Casimiro*, dom. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 ottobre 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.